

Berna, 13 gennaio 2011

Destinatari: Governi cantonali

Emanazione di una legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale: indizione della procedura di consultazione

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

il 12 gennaio 2011 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché presso le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati.

Nella primavera del 2009 il Consiglio federale aveva deciso di riprendere in futuro lo standard del Modello di Convenzione dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. L'attuazione di questa decisione avviene attraverso l'adeguamento delle convenzioni esistenti, rispettivamente la conclusione di nuove convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Da allora l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha condotto negoziati con numerosi Stati per introdurre una clausola di assistenza amministrativa conforme allo standard OCSE nelle convenzioni esistenti e in quelle nuove. La prima CDI riveduta è entrata in vigore il 4 novembre 2010.

La clausola di assistenza amministrativa delle singole CDI reca la basi di diritto materiale ai fini dello scambio di informazioni tra la Svizzera e il suo Stato contraente. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere effettuata conformemente al diritto nazionale. A tale scopo con effetto al 1° ottobre 2010 è stata posta in vigore l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204). Con l'entrata in vigore della legge, l'OACDI viene abrogata.

La legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (legge sull'assistenza amministrativa fiscale; LAAF) disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e di altre convenzioni in vista dello scambio di informazioni in materia fiscale. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere. La legge statuisce il principio secondo cui l'assistenza amministrativa è concessa esclusivamente su domanda nel singolo caso. Nel merito della domanda non si entra tra l'altro se essa verte su informazioni ottenute mediante atti punibili ai sensi del diritto svizzero – ad esempio tramite furto dei dati. La legge stabilisce da chi e con quali mezzi devono essere ottenute le informazioni, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e a chi com-



pete il diritto di partecipare alla procedura. In presenza delle condizioni necessarie, la trasmissione delle informazioni può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata, oppure, mediante notifica di una decisione finale, nel quadro della procedura ordinaria. La LAAF contiene infine disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso.

La consultazione dura fino al 13 aprile 2011.

Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri a:

Segreteria di Stato per le questioni fiscali internazionali, Divisione diritto, Bernerhof, 3003 Berna, oppure tramite e-mail a: recht@sif.admin.ch.

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf Consigliera federale

Allegati:

Avamprogetto e rapporto esplicativo (i, d, f)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: i, d
TI: i

- Elenco dei destinatari (i, d, f)